

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
METALMECCANICHE, INSTALLATRICI DI IMPIANTI E  
DELL'AUTORIPARAZIONE DELLA REGIONE VENETO**

Il 15 gennaio 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via Volta 38,  
Marghera Venezia

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal vice Presidente Daniele Parisotto, dal presidente regionale di categoria metalmeccanici Narciso Nichele con l'assistenza del Segretario Regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal presidente unione produzione Loris Gasparini, dal sig. Matteo Ribon assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FIM - CISL** rappresentata dal sig. Gianni Castellan e dal sig. Maurizio Geron

la **UILM -UIL** rappresentata dal sig. Carlo Biasin;

è stata stipulata il presente contratto regionale di lavoro valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Metalmeccanici ed installatori di impianti

Premessa:

∏ in data 27 febbraio 2008 è stato siglato a livello nazionale un verbale di accordo per l'aggiornamento delle retribuzioni per il quadriennio 2005 - 2008 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori della Meccanica, della Installazione Impianti e dell'Autoriparazione;

∏ considerato che il contratto regionale in essere, più volte prorogata, conclude i suoi effetti nel corso del mese di luglio 2010;

- visto il complesso degli Accordi Interconfederali Regionali siglati il 21 settembre 2009 hanno definito tra l'altro modifiche dell'assetto del primo livello ed una contribuzione straordinaria al secondo livello destinata al fondo crisi area settore, salvo indicazioni diverse derivanti dalla contrattazione di categoria;

Le parti hanno convenuto quanto segue:

**1. OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELL'ARTIGIANATO METALMECCANICO-INSTALLAZIONE IMPIANTI-AUTORIPARAZIONE**

Le parti, riconfermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:

- di richiedere all'Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell'Installazione Impianti e dell'Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti citate dal CRIL del 22.12.1995
- di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei

settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione, ciò al fine di migliorare e qualificare i parametri utilizzati dal presente contratto per il calcolo del salario variabile.

Nel caso tale ricerca desse esito negativo si richiede che l'EBAV produca una propria strumentazione adatta allo scopo.

## 2. FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanico, Installazione Impianti e Autoriparazione

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:

- nell'indagine condotta dalla bilateralità;
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento alla parte tecnico-pratica riguardante i settori Meccanico, Installazione Impianti e Autoriparazione.

Verrà infine richiesto all'EBAV di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori Meccanico, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell'attività svolta.

## 3) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti ritengono che la previdenza complementare sia un elemento strategico per la tutela dei lavoratori anche alla luce dell'evoluzione del quadro socioeconomico del Paese con il primo ingresso nel mondo del lavoro sempre più ritardato, con carriere di lavoro frammentate, e con modalità di produzione sempre più condizionate da mercati oscillanti con pause produttive e riprese.

In questo quadro, a decorrere dal 1 gennaio 2011 il contributo a carico impresa, previsto dal CCNL qualora il lavoratore conferisca il TFR ad una forma di previdenza complementare di natura contrattuale del settore artigiano, è

incrementato dello 0,2%. A partire da tale data il contributo a carico azienda sarà pari all'1% come quota del CCNL e 0,2% come quota del CCRL.

Al fine di favorire una maggiore adesione dei lavoratori del settore artigiano della metalmeccanica ed installazione di impianti alla previdenza complementare, le parti si impegnano ad organizzare incontri a livello provinciale in maniera congiunta, destinati ad imprese e lavoratori. Ciò allo scopo di sensibilizzare gli uni e le altre, sulla necessità di tutelare il proprio futuro pensionistico attraverso l'adesione volontaria dei lavoratori alle forme di previdenza complementare negoziale dell'artigianato.

**4) REGIMI DI ORARIO: MODALITÀ OPERATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE VENETE DEL SETTORE METALMECCANICO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, a decorrere dal 1 febbraio 2010 l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1)

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.

L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi. L'accordo si intenderà prorogato di dodici mesi in dodici mesi fino alla scadenza del contratto regionale salvo revoca scritta del dipendente e/o dell'azienda.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all'applicazione della tabella b) prevista nell'articolo dell'elemento territoriale, per il periodo indicato nella comunicazione.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2010 per redigere il regolamento della Commissione Paritetica.

## 5. ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE (BANCA ORE)

Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti concordano la costituzione, a far data dal 1° gennaio 2010 di un "Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui all'art. 16 del CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui all'art. 17 del CCNL.

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.

*Vengono confermate a tutto il 31 dicembre 2009 le norme sulla banca ore previste nel precedente contratto regionale del 28 novembre 2001.*

## 6. SPERIMENTAZIONE SULLA FORMAZIONE INIZIALE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le parti intendono promuovere una specifica azione formativa e di sensibilizzazione in materia di sicurezza valevole anche ai sensi dell'art. 36 e 37

del D. Lgs. 81/2008. L'intervento sarà organizzato come un'azione sperimentale, da attivare a partire dal 1 gennaio 2011, finalizzata in primo luogo alla formazione/sensibilizzazione dei lavoratori di primo impiego all'atto dell'inserimento in impresa, da realizzarsi con un intervento formativo della durata di 3 ore che preveda:

- una differenziazione dell'intervento sulla base delle diverse tipologie aziendali;
- il coinvolgimento nella progettazione degli interventi delle strutture formative provinciali delle parti sociali e gli enti pubblici preposti ;
- l'intervento formativo si dovrà articolare in una breve lezione di presentazione frontale, verranno coinvolti gli RTLS per la presentazione del sistema della sicurezza dell'artigianato, d'intesa con gli operatori dello sportello territoriale della sicurezza presso le sedi delle associazioni artigiane; saranno previsti test di verifica; analisi e confronto di casi concreti, proposti dagli stessi partecipanti.

I corsi verranno svolti in orario di lavoro.

Le parti intendono attivare un finanziamento dell'attività corsuale attraverso i Fondi categoriali dedicati alla formazione, prevedendo nel contempo una misura premiale destinata ai lavoratori che aderiranno a tale corsi sotto forma di rimborso spese, con la possibilità di estendere detto intervento anche ai lavoratori già in forza presso la stessa azienda. A tale sperimentazione non sono tenuti a partecipare i lavoratori che abbiano svolto una simile attività attraverso iniziative promosse dal COBIS e/o realizzate direttamente dall'impresa.

La formazione potrà essere svolta presso i centri formativi promossi dalle associazioni provinciali dell'artigianato ovvero in impresa. Le parti ritengono di coinvolgere nel progetto il COBIS.

Le parti si danno atto che le soluzioni pattuite a livello regionale prevalgono ed assorbono qualsiasi pattuizione sul punto determinata a livello nazionale. Nell'ipotesi di definizioni di norme di legge incompatibili con la disciplina di fondo le parti si incontreranno per individuare le opportune soluzioni, che evitino l'incremento dei costi a carico delle imprese.

## 7. PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Le parti riconfermano i fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

### *Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore*

Le parti confermano la destinazione al fondo area settore della quota di € 2, 50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente) prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009. Considerata la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per imprese e lavoratori al

fine di far fronte alle necessità di riduzione/sospensione di orario, le parti convengono che detta quota diventi acquisita anche dopo il 31 dicembre 2011.

Alla fine di ogni anno il fondo dovrà mantenere una consistenza di € 800.000; la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 30% fondo sussidi assistenziali
- 25% fondo ambiente e sicurezza
- 25% fondo professionalità
- 10% fondo promozione
- 10 % fondo formazione

In applicazione della normativa di legge, malgrado la insufficiente consistenza delle risorse disponibili al 31 dicembre 2009, il fondo crisi area settore erogherà il trattamento integrativo a carico dell'ente bilaterale fino ad un impegno massimo di 30 € annui per dipendente versante EBAV nell'anno precedente, quota prioritariamente destinato a questo scopo dall'accordo interconfederale del 15 dicembre 2008.

Il comitato di categoria assicurerà tale trattamento integrativo per periodi di sospensione fino al 31 marzo 2010, anche se le risorse precedentemente previste siano state esaurite perché già tutte impegnate. A tal fine il comitato potrà attingere alle disponibilità di altri fondi di categoria, proporzionalmente all'alimentazione degli stessi.

#### *Alimentazione dei fondi di secondo livello:*

#### *Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori*

A far data dal 1.1.2010 le imprese verseranno per le gestioni di 2° livello ulteriori 1,80 euro per dodici mensilità.

Sempre a far data dal 1.1.2010 i lavoratori verseranno per le gestioni di 2° livello ulteriori 0,45 euro per dodici mensilità.

Pertanto dalla medesima data i fondi categoriali avranno la seguente complessiva alimentazione mensile: 6,15 euro a carico ditta e 2,22 euro a carico dipendente.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 1,00	€ 0,10
formazione	€ 0,55	€ 0,21
sussidi ass.li	€ 0,60	€ 0,60
professionalità	€ 0,60	€ 0,60
ambiente e sicurezza	€ 0,40	€ 0,06
fondo crisi area settore	€ 3,00	€ 0,65

A partire dal 1.1.2012 l'alimentazione del fondo crisi area settore sarà diminuita di 1,00 € a carico impresa e di 0,25 € a carico dipendenti. Pertanto da tale data il

fondo crisi area settore sarà così alimentato: € 2,00 a carico impresa e € 0,40 a carico dipendente.

*Utilizzo 1% destinato alla categoria*

La quota dell'1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.

## 8. ELEMENTI ECONOMICI DI SECONDO LIVELLO

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato negli anni 2010, 2011, 2012 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro . Tale elemento è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità con le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e Decreto Interministeriale 0705/2008, collegato all'andamento produttivo del settore Metalmeccanica, Installazione di impianti e dell'autoriparazione nei periodi di riferimento riportati di seguito:

**TABELLA A**  
**QUOTE E.E.T. MENSILE**

LIVELLI	DAL 01 LUG 2010	DAL 01 LUG 2011	DAL 01 LUG 2012
1°	93,54	101,02	101,02
2°	84,46	91,21	91,21
2° BIS	75,90	81,97	81,97
3°	70,56	76,20	76,20
4°	62,54	67,54	67,54
5°	58,26	62,92	62,92
6°	53,45	57,73	57,73
APPR.TI	35,00	38,00	38,00

**TABELLA A**  
**QUOTE E.E.T. ORARIE**

LIVELLI	DAL 01 LUG 2010	DAL 01 LUG 2011	DAL 01 LUG 2012
1°	0,54071	0,58394	0,58394
2°	0,48818	0,52721	0,52721
2° BIS	0,43875	0,47382	0,47382
3°	0,40785	0,44046	0,44046
4°	0,36150	0,39040	0,39040
5°	0,33678	0,36371	0,36371
6°	0,30898	0,33368	0,33368
APPR.TI	0,20231	0,21965	0,21965

**TABELLA B**

**QUOTA EE.E.T MENSILE AGGIUNTIVA ALLA TABELLA BASE IN VIGORE**

LIVELLI	QUOTA MENSILE	QUOTA ORARIA
	DAL 01 FEB 2010	DAL 01 FEB 2010
1°	20,19	0,11672
2°	18,23	0,10638
2° BIS	16,38	0,09471
3°	15,23	0,08804
4°	13,50	0,07803
5°	12,58	0,07270
6°	11,54	0,06670
APPR.TI	8,80	0,05089

La tabella B sarà applicata ai soli lavoratori che abbiano aderito al prolungamento oltre i 4 mesi e fino ai 12 mesi della compensazione di orario prevista all'art. 3. Per il periodo 1 febbraio 2010 - 30 giugno 2010 tale tabella è aggiuntiva ai valori dell'EET previsto dal precedente CCRL. A partire dal 1 luglio 2010 è aggiuntiva ai valori individuati nella tabelle A sopraindicata.

L'EET viene erogato rispettivamente nel periodo dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011, dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012, dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013, a tutti i dipendenti (ad eccezione dei lavoratori a domicilio) per tutte le ore effettivamente lavorate purché in forza nel periodo di riferimento (maggio 2009 - aprile 2010; maggio 2010 - aprile 2011; maggio 2011 - aprile 2012) nel settore artigiano della meccanica, dell'installazione di impianti e nell'autoriparazione, con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti, pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, come condizione di miglior favore, sarà riconosciuto l' EET, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 mesi nel periodo di riferimento.

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 7 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 7 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 60 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBAV).

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione (con utilizzo DS o CIG in deroga) per lavoratore nel periodo di riferimento;
- al 31 dicembre di ogni singolo periodo di riferimento abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre del precedente periodo di riferimento;

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

Le parti concordano che in mancanza di rinnovo del presente CRIL entro il 31 gennaio 2013, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche negli anni 2013 e 2014.

#### APPLICAZIONE TRANSITORIA DEL CCRL 5 GIUGNO 2009

Le parti confermano l'erogazione dei trattamenti economici previsti nell'accordo regionale del 5 giugno 2009 fino a giugno 2010, come riportati nella specifica tabella: dal mese di luglio 2010 saranno applicate le nuove tabelle.

#### 9. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Tenuto conto della legge regionale del 13 marzo 2009 in materia di mercato del lavoro, le parti intendono proseguire il confronto al fine di giungere ad una disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/03 e successive integrazioni e modificazioni da applicare alle imprese della metalmeccanica e dell'installazione di impianti della regione Veneto.

#### 10. CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le parti confermano che l'istituto disciplinato agli articoli 4 e 5 del presente accordo potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto.

**11. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE**


Il presente contratto regionale entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e durata sino al 31 gennaio 2013.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO del Veneto




CNA del Veneto




CASARTIGIANI del Veneto



FIM CISL Veneto



UILM UIL Veneto



**ALLEGATO 1 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2010 - 2012**

Al /alla lavoratore/trice  
Sig./ra.....

**COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO ORARIO EX ART. 4) CCRL  
METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO 2010 - 2012**

Il sottoscritto ..... in qualità di (titolare / legale rappresentante)  
..... della ditta ..... p.iva / cod. fiscale ..... con  
sede in ..... cap ..... via ..... esercente l'attività di  
..... con in forza ..... dipendenti ( di cui nr. ... apprendisti, nr. ....  
operai e nr. .... apprendisti)

**Con la presente comunica alla S.V.**

che intende applicare dalla data del ..... alla data del ....., i regimi di orario così  
come previsto dall'art. 4) del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano  
2010 - 2012.

Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed  
accettazione.

Data .....

.....  
(ditta)

Il/la lavoratore/trice :  
per accettazione e ricevuta.

.....  
(data e firma)

*[Handwritten signatures and initials: a large signature at the top right, 'leg' and 'A' in the middle right, and several signatures at the bottom including 'CB', 'M', 'Sant', and 'A']*

**ALLEGATO 2 CCRL METALMECCANICI  
INSTALLATORI IMPIANTI 2010 - 2012**

Tra la ditta ..... sita in ..... in via  
..... e rappresentata dal sig.  
..... ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono  
riportati di seguito, visto l'art. 4 il contratto regionale 2010 - 2012 del  
settore metalmeccanici installatori di impianti

si conviene di adottare a decorrere dal ..... e sino al  
.....

il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:

dalla data soprasegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40  
ore) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di  
calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti  
quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata  
in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario  
contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio  
contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza  
rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di  
compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o,  
eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando  
altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme *contrattuali o di  
legge*. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla  
riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti  
dalla legge.

*Ph* → *MS.* *AB* *Stant* *PT*

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l'applicazione della maggiorazione del 30%.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario hanno diritto durante il relativo periodo di applicazione all'erogazione incrementata dell'EET (tabella B) come previsto dal CCRL.

L'azienda provvederà ad effettuare le comunicazioni di rito alla Commissione Paritetica.

Data .....

Il legale rappresentante

.....  
(nome e cognome)

.....  
firma

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

Raccomandata a.r.

Alla Commissione paritetica  
c/o Comitato Categoria Metalmeccanici  
di EBAV

**COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO REGIMI  
DI ORARIO EX ART. 4) CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI  
IMPIANTI ARTIGIANO 2010 - 2012**

Il sottoscritto ..... in qualità di (titolare / legale rappresentante)  
..... della ditta ..... p.iva / cod. fiscale ..... con  
sede in ..... cap ..... via ..... esercente l'attività di  
..... con in forza ..... dipendenti ( di cui nr. ... apprendisti, nr. ....  
operai e nr. .... apprendisti)

**con la presente comunica :**

1) che intende applicare dal ..... al ..... (date comprese), i regimi di orario così  
come previsto dall'art. 4) del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano  
2010 - 2010 coinvolgendo :

- nr. .... impiegati
- nr. .... operai
- nr. .... apprendisti.

2) che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati e/o rsa ove  
esistenti (allegato 2).-

Data .....

.....  
(ditta)

*CPB* *AS* *Ab* *vep* *Gianni* *ST*